N.6681. Gran. N.66811. Gran.



TRIBUNALE DI FOGGIA

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il dott. Andrea Basta, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n.613/2004, discussa all'udienza del 15.11.2010, promossa

da.

MACCHIAROLA Giovannantonio, elett.te dom.to in Foggia alla Via Trento n.27 presso lo studio dell'Avv. Sergio Ciccarelli che lo rapp.ta e difende come da mandato in atti,

RICORRENTE

contro


COMUNE DI SAN SEVERO, in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in San Severo alla Via Tasso n.7 presso lo studio dell'Avv. Antonio Capone che lo rapp.ta e difende come da mandato in atti

RESISTENTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 10.02.2004 il ricorrente in epigrafe indicato, dipendente dell'ente convenuto, esponeva di essere rimasto vittima - a decorrere dal periodo successivo al maggio 2001, allorquando rivestiva sin dal 1996 l'incarico di responsabile dell'Ufficio Relazioni con il Pubblico (URF) - di una serie di comportamenti persecutori, posti in essere dal datore di lavoro, finalizzati a screditarlo, danneggiarlo ed allontanarlo dal contesto lavorativo.

Secondo la prospettazione del ricorrente, all'origine della vicenda persecutoria vi sarebbe stato il suo rifiuto di ottemperare allo svolgimento della attività di ricezione ed istruzione delle domande per l'ottenimento degli assetili familiari e di maternità relativi all'anno 2001. Tale rifi



sarebbe stato determinato dal fatto che l'attività in questione non poteva essere da lui pretesa poiché l'amministrazione lo aveva precedentemente incaricato esclusivamente di organizzare il servizio per l'attribuzione degli assegni previsti dalla legge finanziaria del 1999 (incarico del gennaio 2000) e di procedere alla liquidazione degli assegni relativi all'anno 2000 (nota dell'aprile 2001). Sulla scorta di tanto, allorquando l'utenza continuò a fare riferimento all'URP e dunque a lui per ottenere le informazioni relative all'ottenimento delle prestazioni sopra indicate anche per l'anno 2001, egli ritenne di rifiutare legittimamente di dar corso alle richieste. Visto tale suo atteggiamento, il datore di lavoro avrebbe pertanto intrapreso la denunciata persecuzione.

Tra i comportamenti vessatori realizzati nei suoi confronti, indicava in ordine cronologico l'organizzazione di un trattamento sanitario obbligatorio, al quale veniva sottoposto dal 06.06.2001 all'11.06.2001 presso il reparto psichiatrico dell'ospedale di San Marco in Lamis dopo essere stato spinto una stanza sul posto di lavoro ed ivi immobilizzato da due vigili urbani.

Deduceva poi che in data 20.06.2001, durante una sua assenza per malattia, erano state sostituite le serrature della porta dell'URP e prelevati alcuni computer ivi presenti.

Aggiungeva che con ordine di servizio del 04.07.2001, ancora durante una sua assenza per malattia, era stato trasferito dall'URP presso l'Ufficio dei Vigili Urbani. Ciò non solo al fine di allontanarlo dal suo abituale ambiente lavorativo ma anche per sottoporlo alle dirette dipendenze del capo dei Vigili Urbani, con lui fortemente in contrasto per le vicende relative al TSO. Esponeva ancora che il successivo 10.05.2002, sempre mentre si trovava in malattia non avendo mai preso servizio presso l'Ufficio Vigili Urbani, veniva disposto il suo trasferimento presso l'Ufficio Invalidi Civili, Anagrafe e Stato Civile.

Da allora, sempre secondo la prospettazione attorea, egli sarebbe rimasto privato delle mansioni e del proprio ufficio costretto a sostare nel corridoio dal 20 maggio 2002 al

The same of the contract of the same of th

04.03.2002. Successivamente sarebbe stato assegnato al Servizio osservatorio e politiche giovanili.

In aggiunta ai comportamenti sopra elencati, lamentava di essere rimasto vittima di numerose sanzioni disciplinari adottate per motivi infondati e pretestuosi, tutte rimaste prive di effetto o caducate ai sensi dell'art.7, coma 7, della legge n.300 del 1970. Indicava in particolare una multa del 27.11.2001 per mancata presa di servizio presso l'ufficio VV.UU., per assenza ingiustificata dal servizio e per presentazione della domanda di ferie a dirigente di settore diverso da quello di appartenenza; tre sospensioni dal servizio per aver pubblicato su un giornale locale una lettera lesiva dell'immagine della amministrazione (30.05.2002), per assenza ingiustificata dal servizio (21.06.2002) e per non aver preso servizio presso l'ufficio invalidi civili (02.07.2002).

Evidenziava ancora di essere stato discriminato nella promozione a seguito di concorso per l'accesso alla superiore categoria D del personale interno, precisando che l'amministrazione aveva dapprima sospeso la sua progressione (in data 30.07.2002) in ragione dell'adozione delle menzionate sanzioni disciplinari e solo successivamente (in data 05.05.2003) rettificato la sospensione attribuendogli il superiore inquadramento con decorrenza retroattiva.

In virtù di tutto quanto esposto, chiedeva condannarsi parte resistente al risarcimento dei danni subiti per effetto della illegittima condotta datoriale. Invocava, segnatamente, il ristoro del danno biologico, derivante dal suo permanere in uno stato ansioso depressivo; del danno all'immagine; del danno professionale da illegittima dequalificazione, da perdita di chances ed esistenziale; del danno patrimoniale, scaturente dal minor reddito percepito nel corso degli anni a causa del comportamento datoriale con risvolti negativi anche in ordine alla sua posizione contributiva. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Integrato il contraddittorio, l'amministrazione resistente contestava ogni addebito premettendo che il ricorrente, già da molto tempo prima rispetto agli episodi denunciati, era affetto da disturbi della personalità e da etilismo cronico in ragione dei quali era stato sottoposto a TSO in data 12.02.2003.

AND THE RESIDENCE OF THE PROPERTY OF THE PROPE

Venendo ai fatti di causa, esponeva che legittimamente - in virtù della propria discrezionalità organizzativa - aveva lui affidato l'incarico di occuparsi della istruttoria delle pratiche relative agli assegni familiari e che il ricorrente aveva indebitamente rifiutato di svolgere tali compiti, ponendo in essere un comportamento gravemente compromettente la funzionalità dell'ufficio. Aggiungeva che a seguito di segnalazioni inoltrate personalmente o telefonicamente dagli utenti ai funzionari di vertice dell'ente, aveva ripetutamente - quanto inutilmente - invitato il dipendente ad ottemperare ai propri compiti, tanto da determinare la Polizia Municipale ad inviare informativa di reato alla Procura della Repubblica.

Deduceva ancora che erano state effettuate segnalazioni dall'utenza e dal personale in servizio in merito allo stato di ubriachezza del ricorrente, in ufficio e durante l'orario di servizio; alla chiusura del suo ufficio in orario di servizio; alla indebita protrazione dell'ufficio medesimo in orari serali e notturni e che in data 06.06.2001 - su espressa richiesta della moglie del ricorrente - veniva disposto nei suci confronti un TSO sulla base di un certificato del medico proponente attestante una diagnosi di "sindrome delirante in fase di scompenso. Alcolismo".

Esponeva che dal momento del suo rientro in servizio, il ricorrente si era poi continuamente assentato per ricoverarsi in regime di day hospital presso il Centro di Medicina Sociale per Alcoldipendenza, Farmacodipendenza e Disagio Diffuso dell'Ospedale di Foggia e che proprio in considerazione di tanto - ritenendo che il dipendente non potesse avere contatti diretti con il pubblico - l'amministrazione aveva deciso di trasferirlo presso altro Ufficio. Da allora, piuttosto che svolgere regolarmente i propri compiti presso il nuovo Ufficio, egli o rimaneva assente per malattia e congedi oppure stazionava nei locali comunali e nei corridoi rifiutandosi di svolgere qualsivoglia attività lavorativa.

Così ricostruita la vicenda, escludeva di aver mai avuto un atteggiamento persecutorio nei confronti del ricorrente ed evidenziava come il suo convincimento circa il fatto di essere rimasto vittima di comportamenti c.d. mobbizzanti dipendesse esclusivamente dalla sua compromessa condizione psicofisica.

Concludeva per il rigetto della domanda, con vittoria di spese e competenze di giudizio.

Istruita la causa, all'udienza del 15.11.2010 il Tribunale ha deciso come dalla presente sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Parte ricorrente lamenta la realizzazione in suo danno di vari comportamenti, posti in essere sul luogo, che si assume essere cementati da un intento persecutorio nei suoi confronti.

La fattispecie risulta ricondotta all'interno di un quadro di mobbing, fenomeno del quale - pur non esistendo una compiuta disciplina normativa - è stata operata una soddisfacente definizione da parte della dottrina e della giurisprudenza.

Lo stesso consiste in una fattispecie di danno derivante da una condotta, attuata dal datore di lavoro (mobbing c.d. verticale) o da altri dipendenti (mobbing c.d. orizzontale), caratterizzata da una serie di atti, atteggiamenti o comportamenti ripetuti nel tempo in modo sistematico ed abituale, aventi connotazione denigratoria, persecutoria e vessatoria, tali da comportare un degrado delle condizioni di lavoro e idonei a compromettere la salute o la professionalità o la dignità del lavoratore stesso nell'ambito dell'ufficio di appartenenza o addirittura tali da emarginarlo dal contesto lavorativo di riferimento (cfr. Tribunale di Ivrea, sent. n.136 del 04.12.2006).

Nel caso di mobbing c.d. verticale, delle conseguenze dannose dell'illecito risponderà in via esclusiva il datore di lavoro, ai sensi dell'art.2087 c.c.. Nell'ipotesi di mobbing c.d. orizzontale, la responsabilità contrattuale del datore di lavoro andrà ad aggiungersi a quella, di natura extracontrattuale, del collega di lavoro, autore materiale della condotta e colpevole di aver violato il precetto generale di cui all'art.2043 c.c..

Per ciò che concerne il piano probatorio, la maggiore difficoltà in tema di mobbing è quella consistente nell'acclarare la sussistenza dell'elemento psicologico dell'illecito, vale a dire il carattere emulativo e pretestuoso della condotta e dunque la sua esclusiva finalizzazione alla lesione della salute o della dignità del lavoratore.

Pressoché all'unanimità, la giurisprudenza ha ritenuto di

ricavarla da elementi di carattere oggettivo.

Secondo i giudici di legittimità, "la sussistenza della lesione del bene protetto e delle sue conseguenze dannose deve essere verificata considerando l'idoneità offensiva della condotta del datore di lavoro, che può esser dimostrata, per la sistematicità e durata dell'azione nel tempo, dalle sue caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione, risultanti specialmente da una connotazione emulativa e pretestuosa, anche in assenza di una violazione di specifiche norme di tutela del lavoratore subordinato" (cfr. Cass n.4774 del 2006).

Altra difficoltà spesso evidenziata in giurisprudenza è quella risiedente nella individuazione della linea di confine - spesso incerta - tra il mobbing propriamente detto e le fisiologiche occasioni di conflitto, spesso anche aspro, che contraddistinguono ogni ambiente di lavoro.

Sviluppando il discorso, ne consegue allora che perché un insieme di comportamenti - anche di per sé leciti, nella loro singolarità - possano essere considerati alla stregua di elementi costitutivi di una condotta illecita di mobbing (e stante l'impossibilità, almeno nella normalità dei casi, di andare a scandagliare le reati intenzioni dei relativi autori) occorre che la condotta presenti caratteristiche oggettive di persecuzione e discriminazione. La prova di una tale connotazione potrà dirsi raggiunta allorquando la condotta presenti una concreta idoneità offensiva per la sua sistematicità e la sua durata nel tempo.

Sul piano pratico, gli elementi oggettivi che dovranno essere apprezzati sono rappresentati dalla frequenza ripetitiva degli episodi e dall'entità del quadro temporale di riferimento. Quanto maggiori risulteranno l'una e l'altra, tanto più la condotta mobbizzante potrà ritenersi dotata di un grado di offensività sufficiente a rendere verosimile la sussistenza di un nesso eziologico tra la condotta ed il danno subito dal lavoratore.

Se questo è il quadro di generale cui aver riferimento per verificare se sussista un comportamento datoriale qualificabile in termini di mobbing, occorre tuttavia tenere ben presente che l'illecito datoriale in questione è stato ricostruito nel corso

from the transport of the second of the seco

degli anni pressoché esclusivamente in ragione della necessità di accordare una qualche forma di tutela in presenza di comportamenti datoriali che - ove sottoposti isolatamente al vaglio giurisdizionale - non assumerebbero una precisa attitudine dannosa o apparirebbero comunque di significato lesivo scarsamente consistente rispetto al bene giuridico protetto. Da ciò l'esigenza di operare una valutazione complessiva su di una vicenda lavorativa protrattasi nel tempo ed inscrivere nell'ambito di un unico illecito doloso i vari episodi tra loro collegati dall'intento persecutorio.

Pare invece abbastanza evidente come non si ponga affatto la necessità di ricostruire in termini di mobbing la fattispecie concreta sottoposta all'attenzione del giudice allorquando la stessa sia agevolmente sussumibile all'interno della norma generale di cui all'art.2087 c.c. e la tutela del prestatore di lavoro possa discendere immediatamente dal riscontro di un comportamento datoriale già di per sé violativo dell'obbligo di sicurezza incombente sul datore di lavoro.

Tale, ad avviso del Tribunale, è la situazione riscontrabile nella vicenda in esame.

In punto di fatto, occorre muovere da una premessa fondamentale.

In data 06.06.2001 il ricorrente venne sottoposto a trattamento sanitario obbligatorio al di fuori dei presupposti dalla legge n.180/78, in particolare senza che egli presentasse alterazioni psichiche tali da richiedere urgenti interventi terapeutici, non adottabili con misure sanitarie extraospedaliere e senza – soprattutto – che egli avesse rifiutato tali interventi terapeutici.

Il convincimento espresso deriva innanzitutto dalla disamina delle risultanze della prova testimoniale, dalla quale non emerge alcun elemento in base al quale poter affermare che il ricorrente – almeno nei giorni immediatamente precedenti rispetto alla data del 06.06.2001 – presentasse segni di una compromissione pscico-fisica tali da determinare l'adozione di un TSO ed avesse rifiutato di sottoporsi spontaneamente a cure.

I testi Selvaggio Nicola, Tricarico Carolina, La Torre Gianfranco, Santoro Domenico, Triaca Maria, Cicerale Vincenza, Conte Letizia, Palma Domenico, nulla hanno riferito sul punto.

Il teste Antonio Raimondo Pettolino ha riferito di conosciuto il ricorrente solo a seguito del ricovero. La teste . Corticelli Lidia (coniuge legalmente separato del ricorrente, sulla cui testimonianza si ritornerà più diffusamente in seguito) non solo nulla ha riferito in merito alle condizioni del ricorrente nel periodo immediatamente antecedente rispetto al TSO ma ha fermamente escluso di essersi mai attivata per richiedere il TSO. Il teste Sacco Ciro ha confermato che il ricorrente si era rifiutato di assolvere ai propri compiti, sostava nel corridoio del Comune, si era intrattenuto con una donna all'interno del Comune, in orario notturno e con una bottiglia di sostanze alcooliche, ma nulla ha riferito circa il suo quadro psicofisico o il suo rifiuto di curarsi prima della adozione del TSO. La teste Florio Maria null'altro ha potuto riferire sul punto se non che il ricorrente, a causa della separazione, era sotto pressione e quindi beveva, nel senso che prendeva aperitivi ed amari al bar. Il teste Zaccaro Pietro ha dichiarato di non aver mai visto il ricorrente in stato di ubriachezza.

Gli unici a soffermarsi sulla descrizione delle condizioni del ricorrente sono i testi Carlíno Mario Luciano e Croella Nicolino.

Il primo - a conoscenza dei fatti di causa in quanto responsabile dei procedimenti disciplinari - ha confermato che parte istante, rifiutandosi di svolgere i propri compiti, aveva creato problemi organizzativi e disagi all'utenza. Ha aggiunto di averlo trovato in una occasione ubriaco sul posto di lavoro, ma ciò molto prima della decisione di procedere a TSO e segnatamente nel periodo febbraio - marzo 2001. In ordine al trattamento sanitario obbligatorio, ha riferito di aver partecipato - su richiesta del segretario comunale - ad un consulto volto a stabilire come procedere a fronte del precario stato di salute del ricorrente e che in quella occasione, convocata la di lui moglie, la stessa scoppiò a piangere.

Per quanto sia indubitabile - anche in forza delle risultanze documentali delle quali appresso si dirà - che il ricorrente presentasse effettivamente problemi psichici ed abusasse di sostanze alcooliche, la deposizione sopra richiamata non consente di affermare che il suo stato di salute, almeno nel

periodo immediatamente antecedente rispetto alla data del TSO, fosse talmente grave da determinare l'utilizzo dello strumento, né che egli fossero state proposte cure da lui rifiutate.

Quanto alla posizione di Croella Nicolino, medico psichiatra escusso all'udienza del 30.11.2007 e firmatario, per convalida, della proposta di TSO effettuata dal dott. Carafa Fernando al Sindaco del Comune di San Severo, il teste ha dichiarato di essersi occupato - tra la fine del 2000 e l'inizio del 2001 dello stato di salute del ricorrente in quanto sollecitato dalla moglie e dalla figlia dello stesso; ha precisato che in tale periodo egli rifiutava le cure psichiatriche; ha aggiunto che nei giorni precedenti al 06.06.2001 i familiari sopra indicati si erano rivolti a lui in quanto precccupati per il fatto che il ricorrente non mangiava e non beveva; specificato che allorquando incontrò il ricorrente, questi gli comunicò la sua intenzione di suicidarsi per il giorno 7 giugno, per la quale racione si recò dal sindaco - autorità competente ad emettere il TSO - per fermarlo in tempo.

Il punto è che il tutto si basa esclusivamente sulle dichiarazioni di tale soggetto, le quali - per un verso - non trovano riscontri né oggettivi (non vi è documentazione sanitaria attestante il precipitare della condizione di salute psichica del ricorrente, mentre sarebbe stato agevole, per il .dott. Croella, documentare gli esiti della visita cui assume aver sottoposto il ricorrente) né in altre univoche dichiarazioni testimoniali; per altro verso, risultano provenire da persona nei cui confronti la Corte di Appello di Bari, Prima Sezione Penale, ha già pronunciato sentenza di condanna al risarcimento del danno subito dal ricorrente previc accertamento incidentale. - sia pure ai soli effetti civili, provenendo l'impugnazione dalla sola parte civile costituita nel procedimento penale di cui si darà debito conto in seguito realizzazione del reato di sequestro di persona, commesso in danno del ricorrente in concorso con Balice Giorgio, Belmonte Silvana Anna Filomena e Carafa Fernandø, rispettivamente - all'epoca dei fatti - Segretario Comunale/del Comune di San Severo, Dirigente del 1° Settore press medesimo ente e medico proponente (cfr. sentenza) 18.06.2008, in atti).

La sconcertante vicenda oggetto del presente giudizio civile, difatti, è già stata esaminata in sede penale in ben tre gradi giudizio.

Il giudizio penale, svoltosi in grado di appello a seguito di impugnazione proposta - come si accennava - dalla sola parte civile (odierno ricorrente) avverso la sentenza assolutoria emessa del GUP presso il Tribunale di Foggia, si è concluso con una sentenza di condanna (passata in giudicato stante il rigetto del ricorso per cassazione esperito dagli imputati) delle persone sopra menzionate al risarcimento dei danni subiti dal ricorrente per effetto della sua sottoposizione al TSC di cui si discute. Trattamento risoltosi, secondo le motivazioni svolte dal giudice penale, in una privazione della libertà personale del lavoratore istante.

Nella ricostruzione del giudice penale risulta altresi accertato che Balice Giorgio Mario (Segretario Comunale) e Belmonte Silvana Filomena Anna (Dirigente del 1º Settore presso il Comune di San Severo) contattarono il 05.06.2001 Corticelli Lidia, coniuge separato del ricorrente, chiedendole di sottoscrivere la richiesta di trattamento sanitario obbligatorio nei confronti del marito e che lei oppose un netto rifiuto.

Escussa in qualità di teste nel corso del presente giudizio, la stessa ha pienamente confermato la circostanza, riferendo di aver risposto ai due dirigenti che se lo ritenevano opportuno potevano procedere loro stessi. Ha poi riferito di essere stata messa in contatto telefonico con il dott. Croella e di essersi recata dal medesimo per ribadire la sua indisponibilità all'iniziativa e la volontà di rimanere estranea ad ogni intervento del tipo (cfr. verbale di udienza del 18.05.2007).

Orbene, la circostanza che il TSO sia stato disposto senda che ne sussistessero le condizioni; che partecipi della sua organizzazione furono due dirigenti comunali uno dei quali cla dott.ssa Belmonte) organo di vertice del Settore ove prestava servizio il ricorrente ed autrice della diffida ad ottemperare allo svolgimento della attività di ricezione delle domande per l'ottenimento degli assegni familiari che aveva determinato l'inizio del contrasto di cui si è dato atto nella premessa in fatto; che il Comune resistente, nella memoria difensiva del

AND DE PROMINISTER DE CONTRACTOR DE LA C

presente giudizio, abbia sostenuto che il TSO venne disposto dal Sindaco sulla scorta di una "espressa richiesta della moglie" accertata invece come inesistente; induce il Tribunale a ritenere - con elevatissimo grado di verosimiglianza - che effettivamente il TSO sia stato utilizzato quale forma di ritorsione dei dirigenti comunali nei confronti di parte istante. Ciò, in particolare, sia per stigmatizzare il suo rifiuto di ottemperare alle disposizioni datoriali relative alla vicenda degli assegni familiari; sia in via di ritorsione a fronte dei problemi organizzativi che - con il proprio istruire le rifiuto di pratiche in questione - stava indubbiamente creando; sia infine per precostituirsi motivazione sulla scorta della quale disporne l'allontanamento dall'U.R.P. e collocarlo in altra articolazione operativa allo stesso non gradita (come poi puntualmente accaduto).

È del tutto evidente che quand'anche il comportamento del ricorrente - il quale si è pacificamente rifiutato di ottemperare ad un ordine di servizio - fosse stato censurabile, i dirigenti responsabili avrebbero potuto procedere nei suoi confronti con sanzioni disciplinari, eventualmente anche gravi, ma giammai potrebbe giustificarsi l'utilizzo strumentale di una misura prevista a tutt'altro scopo quale il T.S.O.

Gii ulteriori episodi narrati dal ricorrente rappresentano null'altro che la degenerazione della situazione all'interno dell'ambiente di lavoro determinatasi come conseguenza del disposto TSO e del trasferimento del ricorrente ad altre articolazioni operative dell'ente.

Non sussiste tuttavia la possibilità di affermare la responsabilità di parte resistente in ordine al dedotto mantenimento del ricorrențe in una condizione di inoperatività poiche è emerso, al contrario, con sufficiente chiarezza, dalla prova testimoniale espletata che era il ricorrente stesso - non accettando quanto accadutogli - a rifiutarsi di svolgere alcuna attività presso uffici diversi dall'U.R.P. Stesso è a dirsi con riferimento alle richiamate sanzioni disciplinari, poiché parte ricorrente non ha allegato alcun elemento in base al quale porre il Tribunale in condizione di valutarne l'eventuale pretestuosità. Non si ravvisa, infine, alcuna discriminazione nella vicenda relativa alla promozione nella categoria D del

personale interno, avendo parte resistente riconosciuto il superiore inquadramento, per quanto tardivamente, pur sempre con decorrenza retroattiva.

Orbene, in punto di diritto, l'art.2087 c.c. stabilisce che "l'imprenditore è tenuto ad adottare nell'esercizio dell'impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro".

A prescindere dalla ricostruzione della vicenda in termini di mobbing, come sopra si osservava, è da ritenersi in ogni caso dimostrato l'inadempimento del datore di lavoro rispetto all'obbligo di garantire la tutela della salute e della dignità del lavoratore.

Trattandosi di responsabilità contrattuale, parte convenuta avrebbe infatti dovuto provare di aver assolto al proprio obbligo di sicurezza e così far emergere la riconducibilità della lesione arrecata alla sfera giuridica del prestatore di lavoro ad una causa non imputabile.

Nel caso di specie, non risulta che l'ente convenuto si sia in alcun modo adoperato per impedire che il ricorrente venisse a subire il denigrante trattamento sanitario obbligatorio di cui si è detto, per di più consumato mediante la materiale privazione della libertà personale del dipendente sullo stesso luogo di lavoro e ad opera di propri dipendenti.

Partecipi alla organizzazione del TSO, d'altra parte, furono dirigenti di livello verticistico del Comune di San Severo, onde appare del tutto ragionevole imputare la responsabilità dei danni arrecati al lavoratore non solo agli autori materiali della condotta (peraltro già condannati al risarcimento dei danni subiti dal lavoratore istante, costituitosi parte civile nel processo penale) ma anche – per quanto in questo giudizio lavoristico rileva – al datore di lavoro.

Si consideri d'altra parte che la sentenza penale della Corte di Appello di Bari avanti citata contiene l'accertamento della responsabilità civile del legale rappresentante del Comune di San Severo all'epoca dei fatti - sindaco Giuliani Giuliano - per aver attestato il falso in atto pubblico sottoscrivendo in bianco l'ordinanza dispositiva del TSO, poi

successivamente completata con l'inserimento del nome del Macchiarola e del sanitario che aveva redatto la relazione medica.

Passando a trattare delle voci di danno risarcibile, ritiene il Tribunale che parte istante non abbia fornito adeguata dimostrazione circa il danno biologico asseritamente subito.

Nel ricorso introduttivo null'altro è stato dedotto se non che il ricorrente sarebbe affetto da uno stato ansioso - depressivo che ha comportato l'assunzione di psicofarmaci e continui ricoveri ospedalieri.

In allegato al ricorso vi è una attestazione del centro di medicina sociale degli Ospedali Riuniti di Foggia nella quale si certifica l'avvenuto ricovero del medesimo in regime di day hospital per disintossicazione e riabilitazione da uso di pscicofarmaci conseguente a stress per problemi relazionali. Vi è inoltre una certificazione rilasciata da medico chirurgo relativa alla sussistenza di uno stato ansioso depressivo (v. allegati al fascicolo di parte ricorrente).

Orbene, che il ricorrente già da epoca anteriore ai fatti di causa fosse affetto da disturbi psichici e dedito all'abuso di sostanze alcooliche è circostanza documentalmente provata (w. allegati al fascicolo di parte resistente). Dall'istruttoria testimoniale, inoltre, è compiutamente emerso come le problematiche personali manifestate dal ricorrente fossero riconducibili a vicende di carattere familiare e segnatamente ad una dolorosa e mai accettata separazione della moglie.

In assenza di precise deduzioni circa la specifica ricollegabilità dei problemi relazionali e dello stato ansioso depressivo di cui alle certificazioni prodotte dal ricorrente alla situazione creatasi sull'ambiente di lavoro piuttosto che alle pregresse vicende familiari, non è dato accertarsi la sussistenza del nesso di causalità tra la condotta ed il danno lamentato.

Non è stata fornita la prova, parimenti, in ordine al danno derivante dalla denunciata dequalificazione professionale. Per un verso, difatti, non è stato fornito alcun elemento in base al quale eventualmente stabilire che le nuove mansioni assegnate al ricorrente fossero dequalificanti rispetto a quelle precedentemente svolte presso l'U.R.P. Per altro verso,

si è già avuto modo di evidenziare come la condizione di inoperatività nella quale il dipendente assume essere stato costretto per lunghi periodi appare dipendere più dal suo rifiuto di svolgere le nuove mansioni e dunque da sua volontà che da un comportamento lesivo proveniente dalla amministrazione.

Non vi è prova, infine, circa la sussistenza del prospettato danno patrimoniale. La richiesta risarcitoria anzi, sul punto appare già estremamente carente a livello di allegazione, non comprendendosi quali sarebbero "le indennità non più corrisposte per via del comportamento mobbizzante tenuto dalla convenuta" né in cosa sarebbe consistita la "diminuzione degli emolumenti corrisposti".

Ritiene invece il Tribunale che possa dirsi presuntivamente provata la sussistenza di un grave danno alla immagine del ricorrente, immagine rimasta senza dubbio screditata e compromessa sia per effetto del fatto stesso della sua sottoposizione ad un TSO senza ché ne sussistessero le condizioni, sia in ragione della diffusione di tale notizia presso l'intero ambiente di lavoro, come dimostrato dal fatto che anche i testi escussi non direttamente coinvolti nella vicenda fossero tutti a conoscenza dell'accaduto. Non va del resto sottaciuto che già le modalità stesse di costrizione del ricorrente all'interno di una stanza del Comune appaiono fortemente lesive della sua immagine nella considerazione dei colleghi di lavoro.

Essendo chiaramente impossibile procedere alla quantificazione del pregiudizio in questione con criteri diversi da quello puramente equitativo, appare equo - tenuto conto di tutte le circostanze del caso - determinare l'ammontare della somma dovuta a tal titolo nella misura di 6 30.000,00 oltre accessori nella misura di legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo.

Le spese processuali, liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA, vanno poste a carico di parte resistente secondo la regola della soccombenza.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda, così provvede;

- accoglie per quanto di ragione il ricorso e per l'effetto, accertata la violazione da parte del Comune di San Severo dell'obbligo di cui all'art.2087 c.c., condanna l'ente medesimo, in persona del legale rapp. p.t., al risarcimento del danno all'immagine subito dal ricorrente, quantificato in € 30.000,00 oltre accessori nella misura di legge dalla data di maturazione del credito sino al soddisfo;

- rigetta ogni altra richiesta formulata in ricorso;

- condanna il Comune di San Severo, in persona del legale rapp.

p.t., al pagamento delle spese processuali sostenute dal ricorrente, liquidate in complessivi € 3.000,00 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge.

Foggia, 15.11.2010

Il Giudice del Lavoro

Dott. Andrea Basta

Il Cancelliere C1 (dr. Luig/ Viola)

TRIBUNALE ORDINARIO DI FOGGIA

Depuis lato in Cancelleria

4

IL CANCELLIERE